

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n., P.IVA \_\_\_\_\_,  
rappresentata da \_\_\_\_\_

con l'assistenza di \_\_\_\_\_

e

Filcams CGIL rappresentata da \_\_\_\_\_

Fisascat CISL rappresentata da \_\_\_\_\_

Uiltucs rappresentata da \_\_\_\_\_

### Premesso che

- 1) in data \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra la Regione \_\_\_\_\_ con le Parti Sociali per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

un drastico calo della clientela nel periodo \_\_\_\_\_ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel \_\_\_\_\_ %

sospensione dell'attività per diminuzione di commesse/ordinativi;

numerose disdette di eventi già programmati per il periodo \_\_\_\_\_

a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;

altri effetti (indicare quali)

- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a \_\_\_/o per n\_\_\_ lavoratori su un organico complessivo di\_\_\_, per un periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firme